Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante *"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo, 1975, n. 70"*;

VISTA la legge 31 dicembre, 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente *"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante *"Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* ed in particolare, l'art. 4, comma 1 che ha istituito l'*Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro* (*ANPAL*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, concernete *"Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro"*;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma*

dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2104, n. 183";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*;

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera h), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, il quale prevede che il Segretariato generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali *"svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150";*

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*";

VISTO l'atto di indirizzo per il triennio 2019-2021 del 28 settembre 2018, per l'individuazione delle priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2019;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*", convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con L. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il Protocollo d' intesa per la realizzazione del *"Sistema digitale per migliorare l'efficienza del mercato del Lavoro"*, sottoscritto, unitamente al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (*MID*), in data 22 maggio 2020 e, in particolare, il relativo art. 3.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTE le linee guida per la definizione del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 15/09/2020*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 6 agosto 2021, n. 168 recante *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'anno 2021"* per le attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *"Misure urgenti connesse all'emergeza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2021, n. 232 recante *"Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2022"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2021, n. 234 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

EMANA

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'ANNO 2022

1. Premessa

Il presente atto di indirizzo ministeriale concerne le attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e intende definire gli orientamenti dell'Agenzia vigilata in ordine alle relative attività, al fine di renderle coerenti rispetto alle politiche generali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché utili a implementare i risultati delle nuove attività e di quelle già avviate nell'esercizio finanziario 2021.

ANPAL dovrà, pertanto, tener conto del presente atto di indirizzo nella predisposizione e/o aggiornamento dei vari documenti programmatici valorizzando tutti i contributi delle divisioni amministrative e delle strutture di ricerca al conseguimento degli obiettivi sottesi.

ANPAL, anche avvalendosi dell'ente in house ANPAL Servizi S.p.A., ove opportuno, nell'impostare e realizzare le attività assegnate dalla legge, dovrà prevedere opportuni confronto e condivisione con le Direzioni Generali del Ministero in relazione alle materie e attività di competenza delle stesse, sia nella fase di programmazione delle attività sia in quella di realizzazione delle attività programmate.

2. Il contesto normativo

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha definito le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, istituendo, in particolare, la *Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro*, in funzione di coordinamento dei principali attori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro per l'attuazione di efficaci politiche attive.

Detta Rete – coordinata, sotto il profilo tecnico-operativo, da ANPAL, ferma restando la competenza delle Regioni e delle Province autonome nella programmazione dei servizi territoriali e nella regolazione delle funzioni amministrative – eroga interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Si tratta di un obiettivo politico prioritario riferibile alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che – prescindendo dai confini dei governi locali – devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (cfr. art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione) e che implicano un'intensa e leale collaborazione istituzionale tra tutti i livelli di governo.

3. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla luce delle relative misure urgenti di attuazione, disposte con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

Rendere efficiente il mercato del lavoro è uno degli obiettivi più qualificanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che rientra nella Missione n. 5 dedicata all'*Inclusione e coesione sociale*. Detto obiettivo è coerente rispetto all'esigenza di una revisione strutturale delle politiche attive del lavoro. In particolare, mediante il rafforzamento dei centri per l'impiego e la loro integrazione con i servizi sociali e con la rete degli operatori privati.

In un quadro caratterizzato dalla necessità procedere sollecitamente alla duplice *transizione ecologica e digitale* nell'Unione europea, tenuto conto degli squilibri presenti nel mercato del lavoro relativamente alle competenze utili alle suddette transizioni, nonché delle difficoltà di inserimento nell'occupazione di alcuni gruppi di popolazione più vulnerabili, il Ministero promuove una riforma delle politiche attive che mediante il Programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" nella Missione 5 del PNRR introduce una serie di percorsi di politica attiva intesi quali livelli essenziali di servizio esigibili da tutti i cittadini che aderiscono al programma tra i quali, in particolare, disoccupati, percettori di indennità di disoccupazione, cassaintegrati.

Il programma GOL nel piano di *sviluppo di infrastrutture* del Paese, sotto il profilo strettamente lavoristico il PNRR – particolarmente alla luce delle *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, disposte con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80* - si presenta come uno strumento significativo di promozione delle capacità professionali dei lavoratori in Italia che interessa profondamente il settore della formazione

professionale con particolare riferimento alle giovani generazioni, già occupate oppure occupabili, soddisfacendo le diffuse aspettative d'inclusione nei futuri mercati del lavoro e società.

La necessità di definire efficaci misure di inclusione e coesione sociale comporta necessariamente che gli operatori pubblici e privati – nell'ambito della rete nazionale delle politiche attive del lavoro - agevolino l'adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti impressi al mercato del lavoro dalle sfide tecnologiche e ambientali, presenti e future.

4. Il contesto economico e sociale

La crisi epidemiologica da COVID-19 ha avuto un considerevole impatto sui nostri sistemi economici e sociali, mitigato solo dalle misure senza precedenti adottate dal Governo che hanno limitato le perdite di posti di lavoro e di reddito delle famiglie. Si è trattato di misure universalistiche affinchè nessuno fosse lasciato indietro, e per consentire alle imprese di non disperdere il capitale umano rappresentato dalla propria forza lavoro, ponendo le condizioni per una rapida ripresa. Anche gli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori più fragili e meno protetti (lavoratori autonomi, autoimpiego) e il Reddito di cittadinanza hanno svolto una fondamentale azione di rete di protezione sociale per tutto il 2020.

Nel progressivo passaggio da una fase di protezione del tessuto economico-sociale ad una fase di rilancio della crescita, un ruolo centrale deve essere attribuito alle politiche attive del lavoro, snodo cruciale nell'inevitabile processo di riorganizzazione delle attività economiche e di cambiamento che, con ogni probabilità, accelererà dinamiche strutturali – si pensi alle sempre più penetranti forme di digitalizzazione delle attività – già in corso nel mercato del lavoro.

5. Le politiche attive del lavoro

5.1 Un Piano per le nuove competenze

Le dinamiche in corso nel mercato del lavoro sopra evidenziate possono produrre temporanei disallineamenti tra le competenze disponibili e quelle richieste, con esiti non desiderati sugli equilibri del mercato e la necessità di opportune politiche – in particolare, politiche attive del lavoro,

da intendersi in senso ampio, inclusive delle politiche per la formazione professionale – per accompagnare il cambiamento in atto e futuro.

Il nuovo impulso che il Governo intende dare al settore della formazione professionale è stato dato già con gli atti varati nel periodo più acuto dell'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da COVID-19, e specificamente con la costituzione nel 2020, presso l'Agenzia deputata all'attuazione, del Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il Fondo Nuove Competenze prevede intese di rimodulazione dell'orario di lavoro volte a convertire quota parte dell'orario – il cui costo resta a carico del Fondo – per l'attivazione di percorsi formativi, a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

Le azioni del Fondo Nuove Competenze si inseriscono, pertanto, nel più ampio contesto di riforma che il Governo intende mettere in campo nel settore della formazione professionale. L'ANPAL nel 2022 è quindi chiamata a sostenere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali garantendo l'attuazione delle misure previste dal Fondo Nuove Competenze come integrate e rafforzate dall'articolo 11-ter del decreto-legge 20 dicembre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

L'ANPAL, inoltre, dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Ministero del Lavoro attraverso il varo del Piano strategico nazionale per le nuove competenze adottato con Decreto del Ministro del lavoro del 14 dicembre 2021 che mira a sostenere le transizioni occupazionali, con una azione integrata che punti allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle persone giovani e adulte coinvolgendo nell'erogazione tutti gli attori nazionali e locali – Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), istituti tecnici superiori (ITS), università, enti di formazione, centri di formazione professionale e fondi interprofessionali.

A tal fine sarà necessario proseguire gli interventi finalizzati a: i) la revisione della governance del sistema della formazione professionale in Italia, mediante intese ai diversi livelli di governo e tra le diverse amministrazioni statali competenti, al fine di garantire l'accesso a una formazione adeguata e di qualità su tutto il territorio nazionale, definendo standard uniformi e rafforzando il sistema di certificazione delle competenze; ii) il rafforzamento della rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale, promuovendo accordi tra CPIA, centri per l'impiego e

Comuni per consentire l'accoglienza, la presa in carico e le possibili azioni di orientamento a favore della popolazione adulta in attesa di una collocazione/ricollocazione lavorativa; iii) la costruzione di partenariati pubblico-privati sul modello delle *Corporate Academy*, una volta individuati territori e settori ritenuti strategici su cui è prioritario l'intervento, in linea con il Patto per le competenze recentemente varato dalla Commissione UE volto a mobilitare tutti i partner per investire nelle competenze.

L'ANPAL è chiamata a svolgere un ruolo centrale in questi processi di riforma, in alcuni casi come principale soggetto attuatore, come già sta avvenendo per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Nuove Competenze, altrimenti fornendo il necessario supporto al Ministero nella definizione delle *policy*, oppure esercitando il ruolo di coordinamento della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

In coerenza con le priorità indicate nell'atto di indirizzo ministeriale per l'anno 2022, particolare attenzione dovrà essere inoltre prestata alla promozione di percorsi di politica attiva del lavoro rivolti ai gruppi in condizioni di particolare vulnerabilità, maggiormente vulnerabili, ovvero donne migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale e speciale, minori stranieri non accompagnati e vittime o potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo. La collaborazione con Regioni, Province autonome ed enti locali per una programmazione integrata delle misure dovrà essere rinnovata e potenziata, valorizzando anche il contributo delle parti sociali ed economiche, del Terzo settore e delle associazioni dei migranti, nell'ottica di un partenariato multi-livello e multi-attore per l'integrazione.

L'ANPAL è chiamata ad assicurare la piena continuità nel supportare il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'attuazione delle politiche volte a promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona, sancito con l'art. 4, commi da 51 a 68 della legge 28 giugno 2012, n.92, ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze, acquisite nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

In coerenza con ciò, facendo seguito alla *Dichiarazione di Osnabrück sull'istruzione e la formazione professionale come fattore abilitante per la ripresa e giuste transizioni verso le economie digitali e verdi*, approvata il 30 novembre 2020 dai ministri responsabili dell'istruzione e formazione

professionale degli Stati membri dell'UE e a quanto indicato con la *Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 sull'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza*, l'ANPAL dovrà supportare il Ministero nell'elaborazione e attuazione di politiche finalizzate al rafforzamento e alla modernizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale nell'ottica dell'implementazione delle misure da adottare per l'attuazione della citata Raccomandazione, per il raggiungimento degli obiettivi in essa fissati, in complementarietà all'attuazione del Piano nazionale per le Nuove Competenze.

L'ANPAL, inoltre, assicurerà la continuità delle attività in qualità di Punto di Contatto Nazionale degli strumenti europei in materia di trasparenza delle competenze, delle qualificazioni e dell'orientamento Europass, EQF e Euroguidance. In esito all'adozione delle *Linee guida nazionali per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze* (SNCC), adottate con Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021, l'Agenzia proseguirà la sua attività quale Punto Nazionale di coordinamento EQF (Quadro europeo delle qualifiche) ai sensi dell'art.5 del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018, attuando le procedure di referenziazione delle qualificazioni al QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni).Tale attività sarà svolta anche in funzione dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

In particolare, l'Agenzia dovrà coadiuvare il Ministero in relazione all'attuazione delle linee guida nazionali per la certificazione delle competenze correlando le qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e provvedendo, altresì, a coordinare le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto.

L'ANPAL dovrà collaborare con il Ministero del Lavoro nella definizione di una strategia nazionale per l'apprendimento permanente degli adulti, anche preordinata all'attuazione della Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento dei livelli di competenze: nuove opportunità per gli adulti. Strategia resa necessaria dall'elevato numero di lavoratori adulti, muniti

di scarse competenze professionali di base.

L'ANPAL, inoltre, dovrà promuovere l'efficiente attuazione, a livello territoriale, del modello di apprendimento duale e dell'apprendistato quale azione a supporto dell'attività di diffusione del sistema duale guidata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sinergia con le azioni e gli obiettivi dell'investimento sul rafforzamento del Sistema duale nell'ambito degli interventi della Missione 5 del PNRR a titolarità del Ministero.

Per le attività di competenza di cui sopra, così come per quelle evidenziate nel prosieguo, ANPAL potrà avvalersi, ove opportuno, dell'ente *in house* Anpal Servizi S.p.A.

5.2 Una Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori

Nella delicata fase economica che attende il Paese a seguito della crisi pandemica, il rilancio delle attività di formazione sopra descritto deve inserirsi in un più ampio contesto di presa in carico dei lavoratori in transizione e di quelli disoccupati. Le attività dei centri per l'impiego che si qualificano come livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2015, già operativamente specificati nell'allegato B del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, devono essere rivisitate al fine di fornire alle diverse tipologie di lavoratori – dai beneficiari di NASpI ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, dai lavoratori in uscita (che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale: CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa) a quelli in transizione a seguito della sospensione del blocco dei licenziamenti – specifici servizi di presa in carico, progettazione personalizzata, individuazione di fabbisogni formativi volti a migliorare l'occupabilità del lavoratore, favorendone una rapida ricollocazione. L'accesso a tali servizi, nelle condizioni che saranno definite con gli opportuni provvedimenti, dovrà costituire un vero e proprio diritto per il lavoratore, a seconda delle sue condizioni di partenza, in maniera da rendere effettiva la fruizione di prestazioni che nella loro qualificazione di livelli essenziali devono essere garantite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

5.3 L'attuazione del Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza (Rdc), come sopra evidenziato, ha rappresentato una misura di sostegno al reddito fondamentale nel corso dell'emergenza epidemiologica. Senza di essa milioni di persone, in un momento così delicato della vita del paese, si sarebbero trovate prive di protezione. Se, quindi, è indubbio il contributo essenziale fornito dal Rdc nell'evitare conseguenze ancora più drammatiche della crisi epidemiologica, allo stesso tempo è evidente che – per l'osservanza delle regole di contenimento della pandemia e di limitazione degli spostamenti – sono stati sospesi dal legislatore per alcuni mesi gli obblighi di attivazione dei percettori connessi alla fruizione del beneficio, limitando l'attività dei centri per l'impiego e dei servizi sociali. Al fine di rilanciare questa attività fondamentale, la legge di bilancio per il 2022 ha rafforzato le condizionalità previste dal Rdc ma al contempo dovrà essere completato il disegno riformatore previsto dalla misura.

Assume quindi rilevanza strategica prioritaria il completamento delle attività avviate, anche in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del *Protocollo d'intesa per la realizzazione del "Sistema digitale per migliorare l'efficienza del mercato del Lavoro"*, sottoscritto, unitamente al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, in data 22 maggio 2020, per la piena definizione della Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, istitutivo del Rdc. Il decreto ministeriale attuativo della medesima disposizione (DM 2 settembre 2019) ha infatti disciplinato la sola sezione della Piattaforma relativa alla gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità, mentre resta da attuare la sezione denominata "Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento" (art. 4, co. 1, lett. b), del DM 2 settembre 2019), strumento cruciale per facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che deve integrarsi con i sistemi informativi regionali.

Rimangono, inoltre, da completare le attività volte a connettere la Piattaforma per il Patto per il lavoro con quella per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI), in particolare con riferimento all'attuazione dei Progetti Utili alla collettività (PUC) da svolgersi nel comune di residenza, anch'essi connessi alla fruizione del beneficio economico. Nelle more dell'attuazione dell'interoperabilità tra le due piattaforme, i responsabili dei PUC dei Comuni hanno già messo a

disposizione degli operatori dei centri per l'impiego, nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI, il catalogo dei PUC attivati dal proprio Comune, per ambito di attività e numero di posti disponibili. Le operazioni devono essere semplificate e automatizzate, per favorire l'immediata disponibilità delle informazioni ai centri per l'impiego e agevolare l'abbinamento del PUC con le caratteristiche del beneficiario del Rdc.

ANPAL, quindi, dovrà fornire gli elementi di propria competenza, ai fini della predisposizione dell'apposita ulteriore e necessaria integrazione al DM 2 settembre 2019, n. 108, integrazione che dovrà anche prevedere uno schema sintetico attraverso cui l'operatore del centro per l'impiego o del servizio del Comune possa registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC.

Con riferimento al Rdc è comunque fondamentale che l'attività dei centri per l'impiego sia attentamente monitorata, per verificare l'attuazione della disciplina in tutte le aree del Paese. Tale attività necessita di essere strutturata con una costante e regolare informativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo flussi di dati che verranno concordati, non solo ai fini della predisposizione del Rapporto di monitoraggio della misura, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, ma anche per permettere all'autorità politica di essere costantemente aggiornata sull'attuazione territoriale.

L'investimento che nell'ambito della disciplina del Reddito di cittadinanza è stato fatto per il potenziamento del personale dei centri per l'impiego e per il rafforzamento infrastrutturale degli stessi è infatti ingente e deve essere oggetto di specifica attenzione perché esso venga tradotto in maggiori servizi per i cittadini anche alla luce dell'inserimento del rafforzamento infrastrutturale del centri per l'impiego tra i "progetti in essere" del PNRR nell'ambito degli interventi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ANPAL supporterà, pertanto, il Ministero, in particolare la Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, assicurando il monitoraggio del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, anche con riferimento agli effetti che l'incremento di personale e il rafforzamento infrastrutturale potranno produrre in termini di efficacia degli interventi.

ANPAL supporterà, altresì, il Ministero nelle attività di valutazione di cui all'articolo 10, comma 1-

bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, mettendo a disposizione oltre alle informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione, di cui al comma 1 del citato articolo, ulteriori informazioni eventualmente disponibili, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché favorendo la collaborazione con il Ministero dei centri per l'impiego dei territori selezionati nel campione di valutazione, in accordo con le Regioni di appartenenza.

5.4 Il collocamento mirato delle persone con disabilità

Nella difficile fase che si presenta al Paese per gli effetti dell'emergenza epidemiologica, deve in tutti i modi essere evitato che a soffrirne di più siano i lavoratori più fragili. Tra questi, indubbiamente, specifica attenzione deve essere rivolta ai lavoratori con disabilità. Resta pertanto prioritario, nel ruolo di coordinamento della Rete dei servizi per il lavoro di competenza dell'Agenzia, l'obiettivo di promozione – presso le Amministrazioni regionali, e segnatamente con riferimento all'attività dei centri per l'impiego – di interventi, volti all'integrazione e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in un'ottica di salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per quanto di competenza dell'ANPAL, si dovrà valutare se la *profilazione quantitativa* tenga debitamente conto degli ostacoli che le persone con disabilità incontrano nell'inserimento lavorativo, così come dovrà essere oggetto di specifica attenzione l'attuazione territoriale, ed eventuale necessità di aggiornamento ove occorra anche nell'ambito del Programma GOL, delle Linee guida per gli operatori dei centri per l'impiego relativamente alla *profilazione qualitativa*, già approvate con delibera del CdA dell'ANPAL n. 19 del 2018 e a suo tempo redatte, con riferimento alla condizione precipua delle persone con disabilità, congiuntamente alle strutture competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni.

6. Il Fondo sociale europeo e NextGenerationEU

Le modalità con cui l'Unione europea ha affrontato la crisi pandemica hanno rappresentato un deciso cambio di strategia rispetto al recente passato. Nei prossimi mesi e anni le notevoli risorse che l'UE ha messo a disposizione degli Stati membri nell'ambito del pacchetto NextGenerationEU (NGEU), inclusa la Recovery and Resilience Facility (RRF), di cui al Regolamento (UE) 2021/241, e le

risorse del cosiddetto REACT-EU, nonché quelle del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, inclusive del Fondo Sociale Europeo Plus (ESF+), saranno importanti, se non decisive, per assicurare un percorso di fuoriuscita dalla crisi che sia anche occasione di cambiamento verso un'economia più innovativa, più sostenibile e più inclusiva sotto il profilo sociale.

Considerato che negli ambiti che il legislatore riserva alle agenzie (art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999), l'ANPAL svolge funzioni di promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f), del decreto legislativo n. 150/2015, è di fondamentale importanza che l'ANPAL fornisca tutto il supporto necessario alla definizione degli indirizzi specifici per la programmazione del nuovo ciclo finanziario comunitario 2021-2027, mettendo a fattor comune l'esperienza della programmazione vigente, evidenziando tanto le buone pratiche quanto le criticità emerse e i fattori che hanno rallentato l'attuazione dei programmi territoriali e nazionali.

Quanto alle attività in qualità di Autorità di gestione dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, l'Agenzia continuerà ad assicurare una sana gestione finanziaria e un monitoraggio attento degli effetti degli interventi finanziati, anche tenuto conto del fatto che, con opportuna riprogrammazione degli interventi, alcune delle più rilevanti azioni per fronteggiare gli effetti futuri della pandemia sul mercato del lavoro – specificamente, l'istituzione del Fondo Nuove Competenze (*cfr. supra*) – sono state poste a valere proprio sulle risorse del Fondo sociale europeo nel PON SPAO.

Analogamente, un importante ruolo potrà svolgere il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) tramite i suoi programmi nazionali e regionali nell'avviare la costituzione di partenariati pubblico-privati, nella forma dei già citati *Corporate Academy* – con riferimento agli obiettivi del Piano nazionale per le Nuove Competenze nel PNRR in parte anche anticipando quanto il Piano andrà a prevedere – grazie alla pronta attivazione di reti sinergiche tra i portatori di interesse in analogia con quanto previsto dal patto per le competenze di cui alla recente *Agenda per le competenze per l'Europa.*

7. Attività istituzionali in collaborazione con il Ministero

Nell'ambito delle attività istituzionali, come già sopra evidenziato con riferimento all'attuazione del Reddito di cittadinanza, con specifico riferimento al monitoraggio delle politiche deve essere

assicurata una continua collaborazione con le strutture competenti del Ministero e, con particolare riguardo alla pubblicazione di dati statistici, si ritiene necessario uno stretto coordinamento con dette strutture, in particolare con l'Ufficio di statistica presso il Segretariato Generale. Nella sfera di comune interesse potranno essere attivate convenzioni per assicurare la collaborazione anche attraverso il distacco di personale con specifiche professionalità. Inoltre, ANPAL dovrà realizzare – coordinandosi con la competente Direzione Generale dei Sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica del monitoraggio dati e comunicazione del Ministero vigilante – azioni di comunicazione coerenti con il Piano di comunicazione dell'Amministrazione.

Con riguardo ai sistemi informativi, dovrà essere assicurata l'interoperabiltà delle banche dati quale condizione necessaria per garantire il funzionamento del nodo di coordinamento nazionale per lo scambio dei dati in materia di lavoro e lo svolgimento delle attività di monitoraggio assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Più in generale, inoltre, riguarderanno gli standard tecnici di interoperabilità di tutte le banche dati realizzate dall'Agenzia, non solo quelle "condivise", al fine di garantire il funzionamento delle piattaforme digitali, prima fra tutte quella del reddito di cittadinanza e del costituendo sistema informativo per la lotta al capolarato.

In questo ambito inoltre, è necessario che tutte le attività di monitoraggio sulle politiche effettuate dall'ANPAL, o dall'ente in house Anpal Servizi SpA, siano preventivamente comunicate al Ministero. Infine, in materia di comunicazione istituzionale è necessario che ANPAL realizzi azioni di comunicazione coerenti con il Piano di comunicazione istituzionale del Ministero. Ogni altra eventuale iniziativa deve essere portata a conoscenza del Ministero preventivamente, dando priorità a quegli interventi che si realizzano in maniera integrata con l'amministrazione.

Andrea Orlando